

Risoluzione di contrasto di giurisprudenza

OGGETTO: **623001 STUPEFACENTI - IN GENERE** - Circostanze aggravanti - Ingente quantità - Configurabilità
- Criteri di individuazione - Risoluzione di contrasto.

RIF. NORM.: d.P.R. 09/10/1990, num. 309, art. 80 comma 2.

Le Sezioni Unite penali, con decisione assunta all'udienza del 24 maggio 2012, dep. il 20 settembre 2012, n. 36258, Biondi, Rv. 253150, hanno affermato il principio di diritto così massimato:

«In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata».

1. Le Sezioni Unite, preso atto dei contrasti giurisprudenziali (evidenziati, a livello applicativo, da uno studio condotto dall'Ufficio del Massimario) tradizionalmente sussistenti in ordine all'interpretazione pratica da attribuire all'espressione «ingente quantità» cui l'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 collega – non soltanto *quoad poenam* - gravosi effetti disciplinatori *in pejus*, hanno, in primo luogo, escluso l'illegittimità costituzionale della disposizione per difetto di tassatività.

Ritenuta la necessità di rinvenire all'interno del sistema i parametri atti a scongiurare il pericolo di eccessive oscillazioni nelle valutazioni concrete richieste dall'art. 80 comma 2 cit. ai giudici di merito e premesso che gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevedono la suddivisione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle (la prima, che comprende le sostanze con potere drogante; la seconda, che include le sostanze che hanno funzione farmacologica e sono, quindi, destinate ad un uso a scopo terapeutico), si è ritenuto di individuare detti parametri facendo riferimento proprio al sistema delle tabelle di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, nelle quali sono indicati, per ciascuna sostanza stupefacente, i cosiddetti "limiti-soglia", cioè i limiti quantitativi massimi previsti che costituiscono il discrimine tendenziale tra la (penalmente irrilevante) destinazione all'«uso personale» e la (penalmente rilevante) detenzione illecita poiché diversamente finalizzata.

2. Si è, peraltro, precisato che i limiti quantitativi indicati in dette tabelle devono intendersi riferiti al principio attivo, e dunque alle dosi utilmente realizzabili.

3. In scala di crescente gravità, viene, pertanto, in considerazione l'ipotesi base della lieve entità (art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990) per poi giungere, nella graduazione finale delle pene, all'ipotesi aggravata per l'ingente quantità (art. 80, comma secondo) cui corrisponde la risposta sanzionatoria maggiormente repressiva.

Assumendo come riferimento il valore-soglia previsto dalle predette tabelle (in quanto "unità di misura" rapportabile al singolo cliente/consumatore), le Sezioni Unite hanno ritenuto di stabilire, sulla base della fenomenologia relativa al traffico di sostanze stupefacenti, come risultante in relazione ai casi sottoposti al suo esame e riferibili all'intero territorio nazionale, e tenuto conto del grado di "purezza" medio relativo alle singole sostanze, una soglia, ponderalmente determinata, al di sotto della quale non possa di regola parlarsi di quantità "ingente". Hanno quindi affermato che, avendo riferimento alle singole sostanze indicate nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, non possa appunto ritenersi "ingente" un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di 2000 volte il predetto valore-soglia (espresso in milligrammi nella tabella).

Tale conclusione finisce, a parere delle Sezioni Unite, per soddisfare quei criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed equità, che le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto in materia "guidanti" (Sez. U. n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera); la soglia in tal modo individuata, proprio perché volta a definire tendenzialmente la quantità minima indispensabile al fine di ritenere la sussistenza dell'aggravate *de qua*, comporta di per sé unicamente l'impossibilità di ritenere configurata al di sotto di essa la «ingente quantità», dovendo invece, al di sopra di essa, rimettersi alla valutazione in concreto del giudice del merito l'individuazione o meno delle connotazioni della ingente quantità.

4. Il principio sembra essere stato pacificamente recepito dalle successive decisioni (cfr., ad esempio, Sez. III, n. 2294 del 22 novembre 2012, dep. 16 gennaio 2013; Sez. VI, n. 26817 del 3 luglio 2012, Rodriguez Marban, rv. 253034; nel medesimo senso, da ultimo, Sez. IV, n. 6369 del 20 dicembre 2012, dep. 8 febbraio 2013, Casale, a parere della quale «*per la marijuana il quantitativo massimo di principio attivo è pari a mg 500 (...), onde deve ritenersi sussistente l'aggravante (...) allorquando il quantitativo detenuto di principio attivo non sia inferiore a kg 1*»).

5. Con riguardo all'*hashish*, deve evidenziarsi che va preso a parametro il valore soglia di mg 500 di cui al D.M. 11 aprile 2006 (essendo stato il D.M. 4 agosto 2006, che aveva portato a mg 1.000 tale soglia, annullato dal Tar del Lazio con sentenza n. 2487 del 2007): pertanto,

moltiplicando il predetto valore per il coefficiente di 2.000, si ottiene il valore limite di 1.000 gr. ovvero 1 kg. (In tal senso, Sez. III, sentenza n. 2294 del 22 novembre 2012, dep. 16 gennaio 2013).

6. Si riportano, per comodità espositiva, nel seguente quadro sinottico i valori soglia espressi per le più comuni sostanze stupefacenti:

SOSTANZA STUPEFACENTE	VALORE SOGLIA TABELLARE	MOLTIPLICATORE	QUANTITA' INGENTE
Cocaina	mg 750	2.000	gr 1.500 (Kg 1,5)
Eroina	mg 250	2.000	gr 500 (Kg 0,5)
Hashish	mg 500	2.000	gr 1.000 (Kg 1)
Marijuana <small>(Delta-8 e Delta-9 tetraidrocannabinolo THC)</small>	mg 500	2.000	gr 1.000 (Kg 1)
Metadone	mg 350	2.000	gr 700 (Kg 0,7)
Morfina	mg 250	2.000	gr 500 (Kg 0,5)

Redattori: Sergio Beltrani - Luigi Cuomo

**Il vice-direttore
Giorgio Fidelbo**